LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
CRISTIANO VALLE	Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
GIOVANNI FANTICINI	Consigliere

Oggetto:

Opposizione a precetto su mutuo bancario.

Ud. cc 6 ottobre 2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8965/2024 R.G. proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;

-ricorrente-

contro

[redacted] S.P.A. ([redacted] in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted] presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;

-controricorrente-

nonché contro

BANCA [redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

-intimata-

avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di MILANO n. 2785/2023 depositata il 02/10/2023;

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA

1.La vicenda trae origine dalla stipulazione di un mutuo condizionato ipotecario (n. [redacted] per l'importo di € 63.500 da parte di [redacted] con Banca [redacted] S.p.a. (oggi [redacted] S.p.a., per incorporazione), in data 04/07/2002 con atto a rogito della Dott.ssa [redacted] notaio in [redacted]

2. Il 18/08/2017, [redacted] intimò con precetto a [redacted] il pagamento di € 16.194,87 a titolo di rate scadute e non pagate al 10/07/2017 oltre accessori, in forza del suddetto contratto di mutuo.

[redacted] propose opposizione a precetto, chiedendo: a) in via principale, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di [redacted] a procedere ad esecuzione forzata in forza del mutuo e dell'ipoteca accedente, da dichiararsi invalido e improduttivo di effetti il primo, nonché estinte le obbligazioni fideiussorie; e, conseguentemente, di accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'illegittimità, l'inefficacia, l'inesistenza e/o la nullità del precetto intimato e ineffettiva l'intimazione del 18/08/2017; b) in via subordinata, la condanna a corrispondere a Banca [redacted] S.p.a. quanto effettivamente dovuto, previo ricalcolo del saldo in applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB comma 7, al netto dei costi maturati dal 19 settembre 2010, ex art. 125 bis TUB e, in via ulteriormente subordinata, previo ricalcolo del saldo in applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB comma 7.

[redacted] si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

La causa venne istruita mediante CTU contabile e, all'esito, il Tribunale di [redacted] emise la sentenza n. 1638/2021, dichiarando inefficace il precetto opposto limitatamente alla minor somma di euro € 13.546,82 e condannando [redacted] alle spese di CTU, liquidate in € 4.025,00.

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Avverso tale sentenza propose appello [redacted]

[redacted] non si costituì in appello, nonostante ritualmente notificata e fu dichiarata contumace.

Intervenne ex art. 111 ccc [redacted] s.p.a. n.q. di cessionaria del credito derivante dal mutuo, per effetto di scissione di [redacted]

La Corte d'appello di Milano rigettò l'appello (e con esso la richiesta di rinnovazione della CTU) con la sentenza n. 2785/2023, condannando l'appellante a rifondere all'appellata [redacted] le spese del secondo grado, oltre che al versamento del doppio C.U.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso [redacted]

Ha resistito con controricorso [redacted]

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Corte si è riservata di depositare l'ordinanza entro il termine di giorni 60 dalla data della decisione in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Può essere utile ripercorrere il percorso motivazionale seguito da entrambi i giudici di merito.

1.1. Il Tribunale pavese, nel dichiarare inefficace il precetto opposto limitatamente alla minor somma di euro € 13.546,82 e nel condannare [redacted] alle spese di CTU, liquidate in € 4.025,00:

- aveva ritenuto pacifica l'interruzione della corresponsione delle rate prima della scadenza pattuita;

- aveva rigettato l'eccezione dell'opponente (secondo cui il contratto di mutuo non si sarebbe perfezionato in quanto le somme erogate sarebbero state costituite in deposito cauzionale infruttifero in favore della Banca, con conseguente mancata *traditio* e disponibilità giuridica delle somme erogate), sulla base: *a)* della quietanza ex art.

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

1, n. 3 del contratto data dal [redacted] a riprova della messa a disposizione della somma; *b)* dell'estratto conto prodotto e non contestato che attestava la somma finanziata in deposito cauzionale era stata nuovamente messa a disposizione del mutuatario in data 09/08/2002*; c)* dell'ammissione di [redacted] di aver restituito le rate dovute dal 2002 al 2015; d) di un non meglio precisato orientamento di questa Corte per cui, ai fini del perfezionamento del mutuo, l'elemento indefettibile della *traditio rei* delle cose fungibili può essere soddisfatto con il conseguimento delle giuridica disponibilità delle stesse mediante l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario;

- rispetto alle altre censure dell'opponente, il giudice si era riportato integralmente alle conclusioni di CTU, rilevando a) l'assenza di profili di usurarietà e indeterminatezza nel contratto, specie con riguardo al tasso corrispettivo e di mora*; b)* la predeterminazione contrattuale dei costi collegati all'erogazione del finanziamento*; c)* il pagamento integrale delle prime 149 (centoquarantanove) e parziale della centocinquantesima; d*)* il residuo da saldare in totale ammontante a € 13.092,03, con interessi di mora al 10/7/2017 pari ad € 454,79 alla data del 10/07/2017, escluse le ulteriori somme di cui alla tabella di pag. 23 dell'elaborato peritale;

- aveva rigettato l'eccezione in ordine alla mancata indicazione del TAEG/ISC, non obbligatoria al momento della stipula del mutuo.

1.2. Dal canto suo, la corte di merito:

a) ha rigettato il primo motivo di gravame (con il quale l'appellante aveva reiterato la censura circa la validità esecutiva del titolo azionato, in ragione della falsa o errata applicazione dell'art. 474 c.p.c., in falsa o errata interpretazione dell'art. 1813 c.c.), confermando la legittima sussunzione del contratto di mutuo in causa fra i titoli esecutivi ex art. 474, c.1, n. 2 c.p.c., in quanto:

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

- esaminando il contratto (artt. 1.1. e 1.3.), rilevava che il contratto stipulato per atto pubblico fa fede fino a querela di falso, sicché confermava la valenza probatoria circa il perfezionamento del contratto insita nelle previsioni con cui [redacted] dichiarava di aver ricevuto la somma, tenuto conto degli elementi probatori già valutati dal giudice di merito (estratto conto, rimessa a disposizione del deposito, ammissione dell'appellante);

- esaminando la clausola di cui all'art. 2.1, escludeva che essa avesse per sua natura potuto comportante l'erogazione fittizia o la consegna apparente della somma oggetto di mutuo, in armonia con la giurisprudenza di legittimità che, in fattispecie simili, ha affermato il principio per cui la *traditio* può avvenire con l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto e l'acquisizione a quello del mutuante (cfr. Cass. n. 25632/2017; n. 38331/2021). Tale fenomeno, secondo la corte di merito, era avvenuto nel caso di specie con la costituzione del deposito cauzionale;

b) esaminando congiuntamente il secondo e terzo motivo di appello, li ha rigettati, in quanto:

- confermava che le condizioni economiche e il contenuto contrattuale consentivano la comprensione dell'entità degli oneri economici derivanti dall'operazione, in rapporto al capitale erogato dalla Banca, in armonia totale con le esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 TUB;

- riteneva infondata e "ai limiti dell'ammissibilità" la doglianza di usurarietà del tasso d'interessi: invero, l'appellante non aveva specificato in quali termini [redacted] avrebbe applicato un tasso usurario e nemmeno aveva esposto la metodologia di calcolo per giungere a tale valutazione;

c) a fronte dell'iter argomentativo sopra esposto, la corte ambrosiana ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo di appello.

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

2. [redacted] articola in ricorso in quattro motivi. Precisamente:

2.1. Con i primi due motivi, trattati congiuntamente, lamenta falsa o errata applicazione dell'art. 474 c.p.c., in falsa o errata interpretazione dell'art. 1813 e 1822 c.c. in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, per violazione di norme imperative. Censura, altresì, la falsa o errata applicazione dell'art. 474 c.p.c., in falsa o errata interpretazione degli artt. 1813 e 1822 c.c. in relazione all'art. 360, I comma n. 4, e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, per nullità della sentenza affetta dal vizio di difetto di motivazione ex art. 111, c. 6. Censura la parte della sentenza in cui la corte territoriale ha confermato dall'esame contrattuale l'avvenuta *traditio rei*, il perfezionamento del contratto di mutuo e la conseguente validità del medesimo quale titolo esecutivo. I Giudici del merito avrebbero compiuto una violazione di legge nel non qualificare il contratto in causa quale promessa di mutuo ex art. 1822 c.c., priva di validità ai fini dell'art. 474 c.p.c.. Il vizio di motivazione, inoltre, risiederebbe nel travisamento (quale errore od omissione di valutazione) del significato delle prove in atti che avrebbero condotto a rilevare una *traditio rei* differita rispetto alla stipula. In particolare, l'impugnata sentenza:

- avrebbe errato nel ricondurre la prova principale della contestualità della *traditio rei* alla fede privilegiata alle attestazioni contenute nel contratto stipulato per atto pubblico;

- la *traditio* si sarebbe verificata non al momento della stipula, bensì al momento successivo della remissione nella disponibilità di [redacted] della somma costituita in deposito cauzionale, come comprovato dall'estratto conto: ivi si registrerebbe una contraddittorietà della motivazione rispetto alle prove esaminate;

- la clausola sulla *traditio*, in mancanza di rilievo di Pubblico Ufficiale, costituirebbe solo attestazione di parte opponibile mediante

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

prova contraria (richiama, sul punto, Cass. ordinanza n. 22903/2017; sent. n. 11012/2012; sent. n. 5154/2001; sent. n. 4844/2000; sent. n. 12834/1999): in causa, la prova contraria è documentale e acquisita;

- la valutazione della contabile di erogazione del finanziamento, dell'estratto conto e della CTU (prove documentali contabili contrarie rispetto alle dichiarazioni contenute nel contratto) non sarebbe stata condotta secondo criteri di prudente apprezzamento, altrimenti sarebbe stata accertata l'uscita della somma dal patrimonio della banca mutuante successiva al momento della stipula del contratto (sicuramente per quanto attiene al deposito cauzionale costituito in data 9/8/20202) o, quantomeno, i Giudici avrebbero verificato l'attendibilità delle dichiarazioni contenute nel contratto;

- ove non si riconoscesse la possibilità di opporre prova contraria alle dichiarazioni contrattuali, sussisterebbe violazione del diritto di difesa di [redacted] in quanto il Pubblico Ufficiale rogante non ha attestato la *traditio*, ma ha recepito una clausola di mero stile predisposta dal mutuante (contraente forte);

- le rimesse eseguite dal [redacted] dal 2002 al 2015 attestano la mera e generica esistenza di un contratto di finanziamento, ma non la sua consistenza in funzione di valido atto di mutuo;

- gli interessi previsto nel contratto, in mancanza di erogazione contestuale della somma promessa (anche unicamente a titolo di cauzione), non mostrano i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all'art. 474 c.p.c., privando la pretesa creditoria di certezza e l'esecuzione di legittimità <<per via degli interessi calcolati su un capitale che, in realtà, è rimasto *pro tempore* nel patrimonio della stessa mutuante>>.

2.2. Col terzo e quarto motivo, anch'essi trattati congiuntamente, lamenta falsa o errata o mancata applicazione dell'art. 117 comma 7 TUB, per falsa o errata interpretazione dell'art. 117, commi 1 e 4, TUB

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

e 1284 c.c., in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. nonché difetto di motivazione ex art. 111, c. 6 Cost., e violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Inoltre, lamenta falsa o errata o mancata applicazione dell'art. 117 comma 7 TUB, per omessa o errata interpretazione delle prove in atti, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.

In premessa alla trattazione delle doglianze, osserva che: a) l'art. 117 TUB richiede un *quid pluris* rispetto al dovere di lealtà e salvaguardia di cui al combinato disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c.; b) la disposizione si pone in termini ampliativi del requisito di determinatezza di cui all'art. 1346 c.c., il rispetto del quale non comporta l'automatica conformità con la norma di diritto speciale; v) l'art. 117 TUB, inoltre, reca prescrizioni di trasparenza che impongono la forma scritta dell'intero contenuto del contratto, oltre che la specifica indicazione delle condizioni dell'operazione.

Con riferimento alla specificazione del tasso d'interesse, poi, richiama i dettami sulla base dei quali – ai fini della validità – le convenzioni relative agli interessi debbano esser redatte in forma scritta e rispondere a requisiti di specificità nell'indicazione dei tassi e univocità assoluta, di cui agli artt. 1284 c.c., 117 TUB e alla richiamata Cass. n. 12276/2010.

2.3. In estrema sintesi, secondo quanto si legge nell'abstract del ricorso, <<il mutuatario impugna la Sentenza della Corte di Appello di Milano in quanto questa attesta il rispetto, da parte della mutuante nel contratto di finanziamento, dei dettami ex art. 117 TUB, aderendo alle conclusioni del CTU, sebbene questi abbia rilevato un tasso effettivo superiore a quello indicato nel contratto (unicamente mediante TAN e importo rata iniziale) e discrepanze fra i costi accessori praticati e quelli indicati, oltre all'addebito di interessi mai concordati, grazie alla autonoma gestione delle valute su conto corrente utilizzato per regolare le rimesse. La decisione della Corte di Appello non appare conforme ai dettami dell'art. 117 TUB.>>.

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

3. Il primo e il secondo motivo di ricorso — da esaminarsi congiuntamente in ragione della stretta ed evidente connessione logico-giuridica che li unisce — sono infondati.

La decisione della Corte territoriale si pone in esatta continuità con i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte in materia di perfezionamento del contratto di mutuo e di requisiti dell'efficacia esecutiva (Cass. Sez. U., n. 5968/2025 e n. 25696/2021; Cass. n. 25632/2017 e n. 38331/2021).

Le Sezioni Unite hanno chiarito che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo (avente natura reale ed efficacia obbligatoria) e della sua idoneità a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per la restituzione del capitale:

- la *traditio rei* non richiede necessariamente la materiale ed immediata consegna fisica del denaro contante nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della somma, che si realizza quando l'importo esce dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante per entrare nella sfera di controllo e disponibilità patrimoniale del mutuatario;

- la contestuale costituzione della somma erogata in deposito cauzionale infruttifero presso la stessa banca mutuante — a garanzia dell'adempimento delle formalità connesse all'iscrizione ipotecaria e al relativo consolidamento ex art. 39 T.U.B. — non nega la realità del contratto, bensì la presuppone. La dazione della somma in cauzione, infatti, integra un idoneo atto di disposizione compiuto dal mutuatario, il quale dispone giuridicamente dell'importo ricevuto vincolandolo a garanzia delle proprie obbligazioni contrattuali.

Nel caso di specie, come accertato dai giudici di merito sulla base delle risultanze contrattuali redatte con atto pubblico notarile (avente fede privilegiata fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.):

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

- la Banca ha erogato la somma di € 63.500,00 e il mutuatario ne ha rilasciato espressa e idonea quietanza di saldo (artt. 1.1 e 1.3 del contratto);

- il mutuatario ha contestualmente "riconsegnato" l'importo per costituirlo in deposito cauzionale infruttifero (art. 2.1 del contratto), compiendo un atto negoziale di disposizione che presuppone necessariamente l'avvenuto acquisto della titolarità e disponibilità giuridica della res;

- la successiva operazione contabile di svincolo del deposito, perfezionatasi l'8-9 agosto 2002 con retrodatazione della valuta alla data di stipula (4 luglio 2002), costituisce la mera fase esecutiva del vincolo di garanzia e non sposta il momento di perfezionamento del contratto, né trasforma il mutuo solutorio/garantito in una mera promessa di mutuo ex art. 1822 c.c.

In definitiva, i primi due motivi vengono rigettati sulla base del seguente principio di diritto:

<<Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo (avente natura reale ed efficacia obbligatoria) e della sua idoneità a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per la restituzione del capitale, l'elemento della traditio rei e la conseguente acquisizione della disponibilità giuridica della somma in favore del mutuatario si realizzano anche nell'ipotesi in cui la somma mutuata, contestualmente erogata ed accreditata, sia immediatamente costituita in deposito cauzionale infruttifero presso l'istituto erogante a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali o del consolidamento dell'ipoteca; ciò in quanto la costituzione della cauzione presuppone l'avvenuto conseguimento della disponibilità giuridica e l'esercizio del potere di disposizione della res da parte del mutuatario.>>

4. Il terzo motivo è inammissibile e comunque infondato.

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

4.1. L'inammissibilità consegue ad un duplice profilo: per eterogeneità e sovrapposizione promiscua delle censure e per difetto della necessaria specificità richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

Sotto il primo profilo, la doglianza in esame accorpa e sovrappone indistintamente molteplici e disomogenee violazioni di legge (trasparenza bancaria ex art. 117 TUB, indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., saggio legale ex art. 1284 c.c., usura ex art. 644 c.p.c., omessa motivazione ex art. 111 Cost. e vizi di valutazione probatoria ex artt. 115 e 116 c.p.c.).

Tali censure risultano accomunate da un generico ed ellittico richiamo normativo, che impedisce di isolare il contrasto tra le singole norme e le specifiche *rationes decidendi* espresse dalla sentenza d'appello, violando i canoni di chiarezza e tipicità dei motivi di ricorso (Cass. Sez. U., n. 9100/2015; n. 26860/2014).

Quanto poi al difetto del requisito di specificità, il motivo non rispetta il requisito di specificità laddove richiama le contestazioni svolte dal proprio consulente tecnico di parte (C.T.P.) e asseritamente disattese fin dal primo grado di giudizio, omettendo di trascrivere puntualmente il contenuto delle osservazioni peritali e di specificare dove e come le singole doglianze siano state tempestivamente e specificamente riproposte al giudice di primo grado e nei motivi d'appello dinanzi alla corte territoriale.

4.1.2. Ferma restando l'assorbente inammissibilità, il motivo è comunque infondato, essendo corretta la motivazione della sentenza impugnata nel merito delle singole questioni sollevate. Precisamente:

- quanto alla ricavabilità del piano di ammortamento ed alla determinatezza del tasso: come statuito dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 15130/2024), nei contratti di mutuo la mancata indicazione della dicitura "ammortamento alla francese" o dell'algoritmo matematico di sviluppo della rata non determina la nullità o l'indeterminatezza delle clausole ex art. 117 T.U.B. ed art. 1284 c.c. qualora nel contratto siano

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

chiaramente esplicitati l'importo del capitale mutuato, la durata del prestito, la periodicità delle rate e il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.), elementi da cui la rata costante e la quota d'interessi risultano matematicamente e univocamente ricavabili;

- quanto ai profili di usura e di TAEG/ISC: correttamente la corte territoriale ha confermato le risultanze della C.T.U. contabile, rilevando il costante rispetto dei tassi soglia usurari pro tempore vigenti e l'irrilevanza dell'eventuale omessa o inesatta indicazione dell'I.S.C./T.A.E.G. ai fini della validità del contratto.

In definitiva, se mai il motivo fosse ammissibile, andrebbe comunque rigettato sulla base del seguente principio di diritto:

<<In tema di contratti di mutuo bancario, la mancata esplicita menzione della dicitura "ammortamento alla francese" ovvero la mancata indicazione dell'algoritmo matematico di calcolo o la mancata allegazione del relativo piano di rimborso non determinano la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi ex art. 1284 c.c. ed art. 117 T.U.B., né la violazione dei doveri di trasparenza, qualora nel contratto siano chiaramente ed espressamente esplicitati l'importo del capitale mutuato, la durata del prestito, la periodicità delle rate ed il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.), trattandosi di elementi matematicamente sufficienti a rendere la quota capitale e la quota interessi di ciascuna rata determinabili in modo univoco.>>

4.1.3. Quanto infine alla enigmatica notazione in tema di tutela risarcitoria/restitutoria — contenuta *ad abundantiam* nella sentenza di secondo grado — con cui la corte di merito ha incidentalmente ipotizzato in capo al mutuatario la sussistenza della sola tutela risarcitoria in luogo di quella restitutoria per eventuali discostamenti degli oneri accessori, essa non risulta adeguatamente attinta né idoneamente censurata dal motivo di ricorso ex art. 366 c.p.c., rimanendo peraltro priva di rilevanza decisoria, bene evidenziata dalla

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

stessa corte territoriale, alla luce dell'accertata legittimità e determinatezza del tasso sostitutivo.

Al riguardo, in ogni caso si osserva che l'eventuale discrepanza tra le condizioni contrattuali formalmente pattuite (T.A.N., spese, ecc.) e le somme in concreto addebitate o applicate dalla banca durante l'esecuzione del rapporto non integra una nullità genetica ex art. 117, comma 7, T.U.B. (la quale sanziona solo la mancanza o l'assoluta indeterminatezza del tasso scritto). Tale divergenza costituisce una difformità nell'esecuzione del contratto che attiene all'adempimento e può fondare unicamente una domanda di ripetizione dell'indebito / risarcitoria, a seconda di quali dei rispettivi presupposti ricorrano, che deve essere espressamente e tempestivamente formulata dalla parte.

5. Il quarto motivo è inammissibile.

La censura non configura un travisamento della prova nel senso proprio e rigoroso elaborato da questa Corte — il quale ricorre unicamente quando il giudice di merito affermi l'esistenza di un fatto la cui verità sia inconfutabilmente esclusa dal testo di un documento o da un atto di causa, per un errore percettivo e non valutativo — bensì un'inammissibile contestazione dell'interpretazione e della valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito.

La valutazione delle prove, la scelta degli elementi di giudizio e la condivisione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio rientrano nell'esclusivo potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità qualora sia sorretto da motivazione logica, coerente e priva di vizi giuridici (Cass. Sez. U., n. 8053/2014).

Nel caso di specie, il motivo si risolve in una mera istanza di rilettura degli atti di causa e della CTU contabile, non consentita dinanzi a questa Corte.

6. Il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato.

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P. Q. M.

La Corte:

- rigetta il ricorso;

- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;

- ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Franco De Stefano

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d